Relazione di cui all'articolo 11 della Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili

(Periodo di riferimento: 2008-2010)

Introduzione

La disciplina della direttiva 1999/13/CE (direttiva solventi) si è inserita in un contesto normativo nazionale esistente (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203) che imponeva, già dal 1989, un regime autorizzatorio per la costruzione e l'esercizio di impianti industriali che danno luogo ad emissioni in atmosfera.

La regolamentazione delle emissioni in atmosfera è stata aggiornata con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. In particolare, quest'ultimo decreto non ha apportato modifiche sostanziali alle disposizioni concernenti gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 99/13/CE. Per la descrizione dettagliata della norma nazionale di recepimento (decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44 e decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) si rimanda alla relazione, relativa al periodo 2005-2007, inviata in data 6 aprile 2009 (prot. n. DSA-2009-0008828).

La citata normativa nazionale che regola e limita, tra l'altro, le emissioni di composti organici volatili, riporta prescrizioni che possono considerarsi più stringenti rispetto a quelle contenute nella relativa norma comunitaria. Questo è riscontrabile sotto diversi aspetti, quali:

- tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera, non solo quelli ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 1999/13/CE, sono soggetti all'obbligo di ottenere una apposita autorizzazione da parte dell'autorità competente, anche gli impianti aventi soglie inferiori a quelle fissate dalla normativa comunitaria di riferimento (direttiva 1999/13/CE e 96/61/CE);
- l'obbligo di prevedere, in sede di autorizzazione, il convogliamento di tutte le emissioni tecnicamente convogliabili, nonché di individuare apposite prescrizioni finalizzate a garantire il contenimento delle emissioni diffuse;
- per gli impianti e le attività esistenti e nuovi, l'obbligo di stabilire, in sede di autorizzazione, valori limite di emissione e prescrizioni sulla base, tra l'altro, delle migliori tecniche disponibili. Tali valori limite e prescrizioni non devono essere meno restrittivi di quelli previsti dalla direttiva 1999/13/CE;
- i piani ed i programmi di qualità dell'aria possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli previsti dalla direttiva 1999/13/CE, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria;

• l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha una durata di 15 anni.

La normativa nazionale in materia di emissioni in atmosfera, ha assegnato la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle regioni che, in molti casi, hanno delegato tale competenza alle province. Il numero molto elevato di impianti ricadenti nel campo di applicazione della direttiva solventi ed il trasferimento di competenza tra diverse amministrazioni hanno reso molto complessa l'attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni che, per il periodo 2008-2010, è tuttora in fase di completa acquisizione di dati e sviluppo presso la maggior parte delle amministrazioni locali coinvolte (in numero pari a circa 110). Tale decentramento unito alla circostanza che l'autorizzazione rilasciata agli impianti oggetto della direttiva 99/13/CE è effettuata secondo la medesima disciplina che riguarda tutti gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera (compresi quelli sotto la soglia della direttiva sull'autorizzazione integrata ambientale), determina una estrema pluralità di soggetti interessati e, pertanto, difficoltà di raccogliere, in modo sistematico, informazioni specifiche dettagliate per le tipologie di impianto soggette alle disposizioni della citata direttiva 1999/13/CE. Per tali tipologie di impianto, pertanto, l'attività di acquisizione di dati ed informazioni necessari alla compilazione del questionario di cui all'articolo 11 della direttiva solventi, costituisce per tutte le amministrazioni locali coinvolte un onere aggiuntivo alla normale attività lavorativa.

Ad oggi, quindi, una buona parte delle autorità competenti non sono state in grado di fornire i dati richiesti. Pertanto i dati pervenuti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), amministrazione responsabile della redazione della presente relazione, si presentano incompleti e in alcuni casi lacunosi; dunque non adeguati ad una corretta compilazione dei diversi punti del questionario. Tuttavia, a seguito di ulteriori e ripetuti solleciti alle amministrazioni locali, i processi e le modalità di acquisizione delle informazioni si stanno progressivamente adeguando ed alcune criticità riscontrate nella compilazione del questionario potrebbero essere successivamente superate. Alla luce delle difficoltà riscontrate, è auspicabile una semplificazione del questionario adottato per la raccolta delle informazioni. Questo al fine di facilitare la compilazione dello stesso da parte delle autorità competenti.

1. Descrizione Generale

Indicare le modifiche significative apportate alla normativa nazionale durante il periodo cui si riferisce la relazione che concernono la direttiva 1999/13/CE

La disciplina della direttiva 1999/13/CE è contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che è stato aggiornato, nel periodo oggetto della presente relazione, con il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. Quest'ultimo decreto non ha tuttavia apportato modifiche sostanziali alle disposizioni concernenti gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva solventi.

2. Impianti interessati

Le informazioni riportate, nelle tabelle che seguono, riguardano per lo più l'elaborazione dei dati inviati dalle amministrazioni localizzate nei territori caratterizzati da un tessuto produttivo più sviluppato.

- 2.1. Per ciascuna delle venti voci dell'allegato II A e per il periodo che va dal primo (1.1.2008) all'ultimo (31.12.2010) giorno del periodo a cui si riferisce la relazione, indicare separatamente il numero di impianti che rientrano nelle categorie in seguito indicate:
- numero complessivo di impianti.

	Numero complessivo di impianti				
1	Stampa offset (>15)	1090			
2	Rotocalcografia per pubblicazioni (>25)	308			
3	Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset da rotolo, unità di laminazione o laccatura (>15), offset dal rotolo su tessili/cartone (>30)	140			
4	Pulizia di superficie (>1)	215			
5	Altri tipi di pulizia di superficie (>2)	157			
6	Rivestimento di veicoli (>15) e finitura veicoli	3145			
7	Verniciatura in continuo (coil coating) (>25)	31			
8	Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, film e carta (>5)	982			
9	Rivestimento di filo per avvolgimento (>5)	12			
10	Rivestimento delle superfici di legno (>15)	362			
11	Pulitura a secco	8260			
12	Impregnazione del legno (>25)	21			
13	Rivestimento di cuoio (>10)	17			
14	Fabbricazione di calzature (>5)	78			
15	Stratificazione di legno e plastica (>5)	16			
16	Rivestimenti adesivi (>5)	71			
17	Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi (>100)	251			
18	Conversione della gomma (>15)	42			
19	Estrazioni di olio vegetale e grasso animale ed attività di raffinazione di olio vegetale (>10)	408			
20	Fabbricazione di prodotti farmaceutici (>50)	94			
Totale		15.700			

- numero complessivo di impianti che sono interessati anche dalla direttiva 96/61/CE (direttiva IPPC).

	Impianti interessati anche dalla direttiva IPPC			
1	Stampa offset (>15)	8		
2	Rotocalcografia per pubblicazioni (>25)	2		
3	Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset da rotolo, unità di laminazione o laccatura (>15), offset dal rotolo su tessili/cartone (>30)	16		
4	Pulizia di superficie (>1)	13		
5	Altri tipi di pulizia di superficie (>2)	5		
6	Rivestimento di veicoli (>15) e finitura veicoli	5		
7	Verniciatura in continuo (coil coating) (>25)	5		
8	Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, film e carta (>5)	57		
9	Rivestimento di filo per avvolgimento (>5)	5		
10	Rivestimento delle superfici di legno (>15)	3		
11	Pulitura a secco	4		
12	Impregnazione del legno (>25)	/		
13	Rivestimento di cuoio (>10)	/		
14	Fabbricazione di calzature (>5)	/		
15	Stratificazione di legno e plastica (>5)	1		
16	Rivestimenti adesivi (>5)	8		
17	Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi (>100)	15		
18	Conversione della gomma (>15)	4		
19	Estrazioni di olio vegetale e grasso animale ed attività di raffinazione di olio vegetale (>10)	3		
20	Fabbricazione di prodotti farmaceutici (>50)	33		
Totale		187		

- Numero complessivo di impianti che sono registrati o autorizzati in conformità della Direttiva 1999/13/CE.

Impianti registrati/autorizzati in conformità della direttiva 99/13/CE				
1	Stampa offset (>15)	1.068		
2	Rotocalcografia per pubblicazioni (>25)	148		
3	Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset da rotolo, unità di laminazione o laccatura (>15), offset dal rotolo su tessili/cartone (>30)	110		
4	Pulizia di superficie (>1)	186		
5	Altri tipi di pulizia di superficie (>2)	133		
6	Rivestimento di veicoli (>15) e finitura veicoli	2.186		
7	Verniciatura in continuo (coil coating) (>25)	23		
8	Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, film e carta (>5)	696		
9	Rivestimento di filo per avvolgimento (>5)	3		
10	Rivestimento delle superfici di legno (>15)	277		
11	Pulitura a secco	7.818		
12	Impregnazione del legno (>25)	17		
13	Rivestimento di cuoio (>10)	13		
14	Fabbricazione di calzature (>5)	72		
15	Stratificazione di legno e plastica (>5)	11		
16	Rivestimenti adesivi (>5)	51		
17	Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi (>100)	202		
18	Conversione della gomma (>15)	37		
19	Estrazioni di olio vegetale e grasso animale ed attività di raffinazione di olio vegetale (>10)	405		
20	Fabbricazione di prodotti farmaceutici (>50)	56		
Totale		13.512		

- Numero complessivo di impianti per i quali è stata accordata una deroga a norma dell'art. 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/13/CE. Allegare al presente questionario un elenco delle deroghe concesse indicando le singole motivazioni.

Secondo i dati disponibili sono state concesse 4 deroghe ai valori limite di emissione diffusa.

Due deroghe hanno riguardato due impianti di conversione della gomma (produzione di pneumatici). Le deroghe sono state concesse in ragione della complessità e dell'estensione dei reparti produttivi. In entrambi i casi, il gestore ha proposto ed adottato nuove tecnologie di processo, che non prevedono l'uso di solventi.

In relazione all'attività di "rivestimento di superfici di carta" (da riferirsi al punto 8 dell'allegato II A della direttiva 1999/13/CE), lo stabilimento a cui è stata concessa la deroga adotta le migliori tecniche disponibili al fine di contenere le emissioni di composti organici volatili (COV). Per la produzione di carta siliconata sono utilizzati prodotti privi di solventi. I prodotti contenenti COV sono impiegati esclusivamente nelle operazioni di pulizia delle linee spalmatrici. Le emissioni in atmosfera derivanti da questa operazione non sono tecnicamente convogliabili. E' stato comunque imposto un limite di emissione di COV pari a 90 mg/m² di carta siliconata. Inoltre, al fine di escludere qualsiasi rischio per la salute umana e per l'ambiente, è stato richiesto un parere al Sindaco del Comune territorialmente competente ed all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, che non hanno ravvisato alcuna problematica in merito.

In relazione all'attività di "rivestimento adesivo" (da riferirsi al punto 16 dell'allegato II A della direttiva 1999/13/CE), lo stabilimento a cui è stata concessa la deroga produce attrezzatura sportiva. Da un'analisi del ciclo produttivo è emerso che attualmente la ditta applica la miglior tecnica disponibile per il contenimento delle emissioni di COV in atmosfera, utilizza materie prime con il minor contenuto di solvente possibile. E' stata, inoltre, ottimizzata la captazione degli inquinanti nelle varie fasi dell'attività produttiva con l'installazione di un sistema di abbattimento specifico (carboni attivi) a presidio delle emissioni convogliate. Tuttavia, il gestore ha dimostrato di non essere in grado ad oggi di rispettare il valore limite del 20% dell'input annuo di solvente per le emissioni in atmosfera di COV in forma diffusa per l'attività in questione, fissato al punto 16 dell'allegato II A della direttiva 1999/13/CE. E' stato comunque imposto in sede di autorizzazione un valore limite per le emissioni diffuse in atmosfera di COV pari al 60% dell'input annuo di solvente, nonché il proseguimento della sperimentazione, peraltro già in atto, per l'impiego di collanti a base acquosa nel ciclo produttivo, che produrrebbe una notevole diminuzione del quantitativo di COV immessi nel ciclo produttivo. Anche in questo caso, al fine di escludere qualsiasi rischio per la salute umana e per l'ambiente, è stato richiesto inoltre un parere al Sindaco del Comune territorialmente competente ed all'Azienda Provinciale per i Sevizi Sanitari, che non hanno ravvisato alcuna problematica in merito.

- Numero complessivo di impianti per i quali è stata accordata una deroga a norma dell'art. 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 1999/13/CE. Allegare al presente questionario un elenco delle deroghe concesse indicando le singole motivazioni.

Secondo i dati disponibili sono state concesse 2 deroghe a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 1999/13/CE in riferimento a due impianti rientranti nella tipologia di attività n. 8 (altri tipi di rivestimento, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, film e carta > 5).

- Numero complessivo di impianti che sono registrati o autorizzati in base al piano di riduzione.

Con riferimento alle autorità competenti che hanno messo a disposizione i dati, risultano 20 impianti che hanno adottato il piano di riduzione di cui all'allegato II B della direttiva 1999/13/CE.

2.2 Numero complessivo di impianti nuovi o fondamentalmente modificati, che sono stati registrati o autorizzati a norma della direttiva 1999/13/CE.

1	Stampa offset (>15)	14		
2	Rotocalcografia per pubblicazioni (>25)	158		
3	Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset da rotolo, unità di laminazione o laccatura (>15), offset dal rotolo su tessili/cartone (>30)			
4	Pulizia di superficie (>1)	16		
5	Altri tipi di pulizia di superficie (>2)	19		
6	Rivestimento di veicoli (>15) e finitura veicoli	954		
7	Verniciatura in continuo (coil coating) (>25)	3		
8	Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, film e carta (>5)	229		
9	Rivestimento di filo per avvolgimento (>5)	4		
10	Rivestimento delle superfici di legno (>15)	41		
11	Pulitura a secco	438		
12	Impregnazione del legno (>25)	4		
13	Rivestimento di cuoio (>10)	4		
14	Fabbricazione di calzature (>5)	6		
15	Stratificazione di legno e plastica (>5)	4		
16	Rivestimenti adesivi (>5)	12		
17	Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi (>100)	34		
18	Conversione della gomma (>15)	1		
19	Estrazioni di olio vegetale e grasso animale ed attività di raffinazione di olio vegetale (>10)	/		
20	Fabbricazione di prodotti farmaceutici (>50)	5		
Totale		1.960		

3) Sostituzioni

Per ciascuna delle voci dell'allegato II A, indicare prima della fine del periodo a cui si riferisce la relazione (31.12.2010) quali sostanze o preparati, classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (R45, R46, R49, R60, R61) ai sensi della direttiva 67/548/CE del Consiglio, sono ancora utilizzati ed in quali (stima) quantitativi (t/anno).

		2008		2009		2010	
	Sostituzioni per anno	Frasi di rischio	Tonnellate	Frasi di rischio	Tonnellate	Frasi di rischio	Tonnellate
1	Stampa offset (>15)						
2	Rotocalcografia per pubblicazioni (>25)						
3	Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset da rotolo, unità di laminazione o laccatura (>15), offset dal rotolo su tessili/cartone (>30)						
4	Pulizia di superficie (>1)	R45	3,78	R45	5,09	R45	5,09
	(· -)	R61	10	R61	10	R61	10
5	Altri tipi di pulizia di superficie (>2)						
6	Rivestimento di veicoli (>15) e finitura veicoli	R61	15	R61	15	R61	15
7	Verniciatura in continuo (coil coating) (>25)						
8	Altri rivestimenti, compreso il rivestimento	R61	974,3	R61	974,3	R61	974,3
	di metalli, plastica, tessili, film e carta (>5)	Cr e Pb	2,0	Cr e Pb	2,0	Cr e Pb	2,0
9	Rivestimento di filo per avvolgimento (>5)						
10	Rivestimento delle superfici di legno (>15)	R61	0,7	R61	0,7	R61	0,7
11	Pulitura a secco						
12	Impregnazione del legno (>25)						
13	Rivestimento di cuoio (>10)	R61	135	R61	135	R61	135
14	Fabbricazione di calzature (>5)						

15	Stratificazione di legno e plastica (>5)						
16	Rivestimenti adesivi (>5)						
17	Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici,	R61	2.000	R61	2.000	R61	2.000
	inchiostri e adesivi (>100)	Cr e Pb	50	Cr e Pb	50	Cr e Pb	50
18	Conversione della gomma	R45	460	R45	170	R45	n.p.
	(>15)	R61	180	R61	180	R61	180
	Estrazioni di olio vegetale e grasso animale ed attività						
19	di raffinazione di olio vegetale (>10)						
20	Fabbricazione di prodotti farmaceutici (>50)	R45-46-60- 61	233	R45-46-60- 61	233	R45-46-60- 61	233

4) Controlli

Per ciascuna delle venti voci dell'allegato II A, indicare i seguenti dati per il periodo a cui si riferisce la relazione:

- -numero di impianti che hanno trasmesso dati "una volta all'anno" o"su richiesta" in conformità dell'art. 8, paragrafo 1, della direttiva,
- -numero di impianti che sono oggetto di un controllo continuo per la verifica di conformità a norma dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva.

Controlli per verificare la conformità all'art. 8 paragrafi 1 e 2 della direttiva 1999/32/CE		Impianti in conformità dell'art. 8 paragrafo 1	Impianti in conformità dell'art. 8 paragrafo 2	
1	Stampa offset (>15)	6	2	
2	Rotocalcografia per pubblicazioni (>25)	2	9	
3	Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset da rotolo, unità di laminazione o laccatura (>15), offset dal rotolo su tessili/cartone (>30)	18	1	
4	Pulizia di superficie (>1)	19	/	
5	Altri tipi di pulizia di superficie (>2)	15	/	
6	Rivestimento di veicoli (>15) e finitura veicoli	97	4	
7	Verniciatura in continuo (coil coating) (>25)	13	/	
8	Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica,	71	5	

	tessili, film e carta (>5)		
9	Rivestimento di filo per avvolgimento (>5)	/	/
10	Rivestimento delle superfici di legno (>15)	47	/
11	Pulitura a secco	907	1
12	Impregnazione del legno (>25)	3	2
13	Rivestimento di cuoio (>10)	1	/
14	Fabbricazione di calzature (>5)	1	/
15	Stratificazione di legno e plastica (>5)	/	/
16	Rivestimenti adesivi (>5)	16	/
17	Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi (>100)	21	/
18	Conversione della gomma (>15)	6	/
19	Estrazioni di olio vegetale e grasso animale ed attività di raffinazione di olio vegetale (>10)	7	/
20	Fabbricazione di prodotti farmaceutici (>50)	5	1
Totale		1.255	25

5. Conformità

Per ciascuna delle venti voci dell'allegato II A, indicare i seguenti dati per il periodo a cui si riferisce la relazione:

- Numero di operatori per i quali sono state accertate violazioni delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva:
 - a) Relative a mancato rispetto della trasmissione di dati "una volta all'anno" o "su richiesta";
 - b) Relative a mancato rispetto di altre disposizioni della direttiva.
- Numero di operatori ai quali le autorità competenti hanno sospeso o ritirato l'autorizzazione in caso di mancato rispetto del disposto dell'art. 10, lettera b), della direttiva.

Al fine di dimostrare all'autorità competente la conformità delle emissioni, il gestore, oltre ad effettuare, secondo quanto prescritto dall'autorizzazione, misurazioni continue o periodiche negli scarichi gassosi, elabora ed aggiorna, con la periodicità prevista dall'autorizzazione ed almeno una volta all'anno, un piano di gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nella parte quinta dell'allegato III del decreto legislativo 152/06 (punto 4 della parte I dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo 152/06).

Dalle dichiarazioni pervenute dalle autorità competenti in merito alla compilazione del questionario ai punti a) e b) e del punto relativo al disposto dell'articolo 10, lettera b) della direttiva, risulta, in

alcuni casi, che l'autorità locale ha consentito ai gestori stessi di tenere il piano "gestione dei solventi" in sede e di metterlo a disposizione in caso di eventuali controlli.

	Verifica conformità	Lett. a) Trasmissione dati annuale o su richiesta	Lett. b) Trasmissione dati per altre disposizioni	Non rispetto dell'art. 10 b)	
1	Stampa offset (>15)	/	/	/	
2	Rotocalcografia per pubblicazioni (>25)	/	/	/	
3	Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset da rotolo, unità di laminazione o laccatura (>15), offset dal rotolo su tessili/cartone (>30)	1	1	/	
4	Pulizia di superficie (>1)	2	1	2	
5	Altri tipi di pulizia di superficie (>2)	/	/	/	
6	Rivestimento di veicoli (>15) e finitura veicoli	13	/	/	
7	Verniciatura in continuo (coil coating) (>25)	/	/	/	
8	Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, film e carta (>5)	7	3	/	
9	Rivestimento di filo per avvolgimento (>5)	/	/	/	
10	Rivestimento delle superfici di legno (>15)	/	/	/	
11	Pulitura a secco	/	/	/	
12	Impregnazione del legno (>25)	12	/	/	
13	Rivestimento di cuoio (>10)	/	/	/	
14	Fabbricazione di calzature (>5)	/	/	/	
15	Stratificazione di legno e plastica (>5)	/	/	/	
16	Rivestimenti adesivi (>5)	/	/	/	
17	Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi (>100)	/	1	/	
18	Conversione della gomma (>15)	/	/	/	
19	Estrazioni di olio vegetale e grasso animale ed attività di raffinazione di olio vegetale (>10)	/	/	/	
20	Fabbricazione di prodotti farmaceutici (>50)	/	/	/	
Totale		35	6	2	

6. Emissioni

6.1. Indicare per il numero complessivo di impianti una stima del quantitativo (in t) di composti organici volatili (COV) emessi negli anni 2008 e 2010.

Alcune autorità competenti (province e regioni) hanno fornito i dati relativi alle emissioni di COV suddivisi per anno (2008, 2009, 2010) mentre altre hanno fornito i dati riferiti all'intero triennio. Ciò premesso, per l'anno 2008 la stima del quantitativo di COV emessi è pari a 149.405 t. Per il 2010, il dato stimato risulta in leggero aumento, con un valore complessivo pari a 149.478 t. Si fa presente che una regione caratterizzata da una intensa attività industriale e, dunque, con notevoli livelli di emissione, non ha comunicato il dato relativo al 2010. In tal caso si è ipotizzato un valore emissivo del 2010 pari a quello del 2008.

6.2. Per ciascuna delle venti voci dell'allegato II A, indicare il quantitativo (in t) di composti organici volatili (COV) emessi negli anni 2008 e 2010 (facoltativo).

Sulla base dei dati forniti dalle autorità competenti non è possibile fornire il quantitativo di COV per ciascuna delle venti voci dell'allegato II A.

7. Costi

7.1 Effettuare una stima dei costi totali, cioè la somma dei costi permessi, controlli, ispezioni, ecc. in EUR/anno oppure in persone/anno che tutte le autorità nazionali interessate dovranno sostenere nel 2010 per l'attuazione della direttiva 1999/13/CE (facoltativo).

7.2 Effettuare una stima dei costi amministrativi inerenti alla presente relazione in persone/anno e in EUR (facoltativo).

Solo due province hanno trasmesso informazioni specifiche relative ai costi sostenuti di cui ai punti 7.1 e 7.2. La prima ha fornito le seguenti informazioni in termini di persone/anno:

- per l'istruttoria della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono necessari circa 15 giorni/persona;
- per il controllo di ogni Piano di Gestione dei Solventi sono necessari in media 2 giorni/persona;
- per l'istruttoria delle domande di adesione all'autorizzazione generale sono necessari in media 4 giorni/persona;
- per la gestione di tutte le pratiche relative alla direttiva IPPC sono necessari 250 giorni lavorativi.

La seconda provincia ha stimato una spesa totale di 6.000 €/anno per lo svolgimento dell'attività istruttoria, di ispezione e di verifica in situ dei Piani di Gestione dei Solventi. I costi amministrativi

sostenuti per la predisposizione della relazione inviata al Ministero dell'Ambiente sono, invece, stimati pari a 1.200 €/anno circa.

8. Pubblicazione delle relazioni elaborate dagli stati membri sul presente questionario

Inviare informazioni, ad esempio l'indirizzo URL del sito internet su cui il pubblico può accedere direttamente alle relazioni degli Stati membri sulle risposte date al presente questionario.

E'stata predisposta una pagina web, nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la libera consultazione delle relazioni inviate alla Commissione europea in applicazione della direttiva 1999/13/CE. Segue l'indirizzo URL:

http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html|Inqu inamento_atmosferico.html|Emissioni.html|composti_organici_volatili.html

9. Miglioramenti

Aspetti che devono essere sottolineati per quanto riguarda:

- L'attuazione/la futura revisione della direttiva 1999/13/CE,
- I futuri questionari.

Si segnala che, stante l'attuale sistema di delega da parte dello Stato alle regioni e, nella maggioranza dei casi, da parte delle regioni alle province, la raccolta presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione europea delle informazioni richieste dalla direttiva 1999/13/CE necessita di tempi lunghi e di modalità operative complesse che comportano notevoli difficoltà burocratiche e gestionali.